

STATUTI

Associazione Centro di Competenze Agroalimentari Ticino (CCAT)

I termini utilizzati in questi statuti per una persona, il suo stato o la sua funzione si applicano a donne a uomini allo stesso modo.

Capitolo I

- Costituzione / Scopo / Sede -

Art. 1 - Costituzione/Scopo -


- a) L'Associazione Centro di Competenze Agroalimentari Ticino (CCAT), si costituisce con lo scopo di fungere a livello cantonale quale referente per assumere la direzione, il coordinamento e la promozione di progetti in ambito agroalimentare che nascono sull'intero territorio cantonale e a favore dei partner coinvolti.
- a^{bis}) I soci promotori dell'associazione sono: produzione primaria (Unione Contadini Ticinesi), trasformazione e logistica (LATI), distribuzione (DISTI), ristorazione e albergheria (GastroTicino), turismo (OTR MBC), enti pubblici (Sezione agricoltura).
- b) L'Associazione si prefigge di perseguire i seguenti obiettivi:
- Rendere l'offerta di prodotti e servizi agroalimentari ticinesi accessibile ai diversi consumatori in Ticino e al di fuori;
 - Fungere da interfaccia tra i settori, in particolare la produzione primaria, la trasformazione e la distribuzione dei prodotti agroalimentari al consumatore finale (esercenti, albergatori, mense, grande distribuzione, ecc.) come anche il settore del turismo;
 - Sviluppare e promuovere la rete agroalimentare del territorio (RdT);
 - Promuovere i marchi già esistenti nella filiera agroalimentare;
 - Collaborare e coordinarsi con il settore turistico per integrare l'offerta del prodotto agroalimentare in quella turistica.
- c) Per raggiungere gli scopi statutari, l'Associazione collabora e tiene contatti con altre Associazioni che perseguono gli stessi scopi e garantisce la possibilità d'adesione all'Associazione CCAT ad altri enti/istituzioni che permettano un ulteriore sviluppo delle potenzialità del settore.
- d) L'Associazione è costituita ai sensi degli Articoli 60 ss del Codice Civile svizzero. Sono garantiti il principio della neutralità partitica e religiosa.
- e) L'Associazione è senza fini di lucro.

Art. 2 - Sede -

La sede dell'Associazione si trova a S. Antonino.

Art. 3 - Capitale -

I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote ordinarie o straordinarie dei membri, dalle donazioni e dai lasciti, dai proventi delle attività dell'Associazione e all'occorrenza da sussidi pubblici e contributi di varia natura.



Capitolo II

- Membri -

Art. 4 - Membri -

- a) Sono Membri di diritto del CCAT le organizzazioni che in base al nuovo Art. 14 a della legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002 rappresentano la produzione agricola, la trasformazione, la distribuzione, la ristorazione ed il turismo e per l'ente pubblico la Divisione dell'economia con la Sezione dell'agricoltura.
- b) Previa decisione dell'Assemblea generale, con preavviso del Consiglio direttivo, possono divenire Membri tutte le Associazioni di categoria legate direttamente o indirettamente al settore agroalimentare che condividono gli scopi dell'Associazione. I soci promotori di cui all'art. 1 lett. a^{bis} che dovessero aver perso la qualità di Membro rimangono membri onorari per quanto condividano gli scopi dell'Associazione.

Art. 5 - Doveri dei Membri -

I Membri sono tenuti a:

- a) Osservare le norme statutarie e le decisioni degli organi direttivi preposti.
- b) Sostenere le attività dell'Associazione e provvedere al versamento delle quote sociali.
- c) Astenersi da tutto ciò che possa compromettere il prestigio e il buon nome dell'Associazione.

L'Associazione risponde verso i terzi con il solo capitale sociale. È esclusa qualsiasi responsabilità personale dei Membri e degli organi societari. Rimane riservata la responsabilità personale delle persone che agiscono per l'Associazione giusta l'art. 55 cpv. 3 CC.

Art. 6 - Perdita della qualità di Membro -

La qualità di Membro si perde:

- a) Per rinuncia
- b) Per provvedimento di decadenza, segnatamente per chi commette azioni ritenute contrarie al presente statuto.

Il provvedimento di decadenza può essere deciso dal Consiglio direttivo e può essere impugnato dal Membro interessato (tramite lettera raccomandata) entro 20 giorni dalla sua comunicazione. Esso è da evadere nel corso dell'Assemblea generale successiva.

La decisione di decadenza anche in presenza di ricorso del Membro implica l'immediato effetto sospensivo dalle funzioni legate al CCAT.

Capitolo III

- Organizzazione dell'Associazione -

Art. 7 - Sono organi dell'Associazione -

- a) L'Assemblea generale dei Membri (AG).
- b) Il Consiglio direttivo (CD).
- c) La Direzione.
- d) I Revisori dei conti esterni.

Art. 8 - L'Assemblea generale dei Membri (AG) -

- a) L'AG è l'organo sovrano dell'Associazione ed elabora i capisaldi del CCAT.
- b) L'AG è composta da 2 rappresentanti di ciascun Membro di diritto, ognuno con diritto di voto, e da 1 rappresentante per ogni Membro attivo non di diritto, soci sostenitori senza diritto di voto e membri onorari senza diritto di voto.
- c)
- d) All'AG compete in particolare:
 - La nomina dei membri del Consiglio direttivo e dei Revisori dei conti;
 - L'approvazione del conto economico e del bilancio con relativa delibera di scarico degli altri organi;
 - La decisione sulle quote sociali;
 - Le decisioni strategiche riguardanti le attività principali dell'Associazione, come pure tutte le questioni non esplicitamente demandate ad altro organo dagli Statuti o da decisioni assembleari specifiche.
- e) L'AG si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta il CD lo ritenga opportuno, e comunque, almeno una volta all'anno entro la fine del mese di maggio per l'approvazione dei conti consuntivi e del rapporto di attività dell'Associazione. Può altresì essere convocata quando ne faccia richiesta scritta almeno un quinto dei Soci. La convocazione deve avvenire per iscritto almeno venti giorni prima della riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno.
- f) L'AG adotta e modifica gli Statuti. Modifiche statutarie devono essere approvate dai due terzi dei Membri presenti.
- g) L'AG è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o da un suo sostituto (Membro del Consiglio direttivo).

Art. 9 - Il Consiglio direttivo (CD) -

- a) La composizione del CD deve comprendere i Membri di diritto e coprire gli ambiti principali dei settori agroalimentari e affini; è quindi composto da 6-8 persone operative in rappresentanza dell'Assemblea. Il CD si organizza da sé e nomina un Presidente e un Vicepresidente.
- b) Il CD si riunisce periodicamente nonché ogni qualvolta lo ritiene opportuno il Presidente o la maggioranza del CD.
- c) Il CD deve in particolare:
 - Tradurre la visione strategica dell'Assemblea dei Membri in linee da implementare;
 - Definire e realizzare, conformemente agli scopi, le attività dell'Associazione sulla base degli orientamenti espressi dall'Assemblea generale;
 - Realizzare i compiti assegnati, coordinando e valorizzando, sin dove è possibile, le capacità e le iniziative private presenti sul territorio;
 - Assumere il personale in seguito a concorso o tramite ricorso agli Uffici regionali di collocamento e assicurarne una gestione socialmente responsabile;
 - Proporre all'AG i Revisori dei conti esterni;
 - Fornire gli indirizzi strategici al Direttore, sostenendolo nel suo ruolo;
 - Valutare e decidere l'esecuzione interna o esterna di progetti;
 - Definire la sede del Segretariato;
 - Esaminare e approvare i conti economici all'indirizzo dell'AG;
 - Dare il preavviso per l'ammissione di nuovi Membri;
 - Assumere provvedimenti disciplinari o decadenziali nei confronti dei Membri;
- d) Il CD può nominare dei Gruppi di Lavoro (GL) per questioni complesse e/o urgenti e per approfondire problematiche specifiche e/o settoriali.
- e) In caso di urgenza il Presidente e il Vicepresidente possono prendere decisioni a due, che devono essere sottoposte il più presto possibile a tutti i membri del CD via posta elettronica. In ogni caso tali decisioni non devono comportare una spesa superiore ai 5000 franchi.

- f) Il CD viene remunerato secondo il regolamento.

Art. 10 – La Direzione -

La Direzione e il Segretariato vengono definiti dal Consiglio direttivo.

I compiti della Direzione e del Segretariato comprendono in particolare:

- a) Svolgere le attività correnti dell'Associazione;
- b) Preparare le riunioni del Consiglio direttivo e l'Assemblea generale;
- c) Mettere in pratica in modo efficace le strategie e le decisioni dell'Assemblea e del CD per raggiungere gli obiettivi del CCAT. ~~in particolare prefiggendosi il raggiungimento del suo autofinanziamento entro fine 2019;~~
- d) Gestire la contabilità e i conti economici dell'Associazione, allestendo anche preventivi e consuntivi;
- e) Progettare e realizzare il lavoro di comunicazione, coordinando interventi nei diversi campi della filiera agroalimentare e nei settori affini. Le comunicazioni che impegnano in maniera importante il CCAT sono da sottoporre in modo preventivo al CD;
- f) Curare i contatti con i Membri e altri partner, creando delle sinergie tra i diversi attori;
- g) Acquisire progetti e mandati remunerati, sviluppare e proporre delle strategie;
- h) Vegliare al mantenimento della visione d'insieme, della coerenza e consistenza dei singoli progetti rispetto all'insieme delle misure e dello scopo principale del CCAT;
- i) Sviluppare operativamente e gestire i progetti interni (non demandati all'esterno) riguardanti le singole misure assegnate al CCAT secondo le priorità indicate dal CD;
- j) Fornire servizi di consulenza per i Membri, se necessario attingendo a ulteriori esperti esterni;
- k) Coordinare, appoggiare, supervisionare e controllare i progetti assegnati all'esterno;
- l) Tenere aggiornato regolarmente il sito dell'Associazione.

La Direzione partecipa alle riunioni del CD e all'Assemblea dei delegati, senza diritto di voto.

Art. 11 - I Revisori dei conti esterni -

La commissione di revisione è esterna e nominata dall'AG su proposta del CD.

Essa verifica i conti e comunica all'Assemblea generale le sue conclusioni.

Art. 12 - I Gruppi di lavoro (GL) -

- a) I GL possono essere istituiti in caso di necessità dal CD per problematiche di carattere regionale e/o di approfondimento di temi specifici e urgenti.
- b) I GL si compongono di norma da 3 a 5 persone e devono includere almeno un membro del CD.
- c) I GL informano il CD sulle loro attività redigendo i protocolli delle loro sedute.

Capitolo IV

- Procedure di voto -

Art. 13 - Per le decisioni -

- a) Di regola le decisioni avvengono per alzata di mano ad eccezione che almeno 1/3 dei presenti ne chieda lo scrutinio segreto.
- b) Le decisioni sono accolte a maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità di voto decide il Presidente (nel CD); nell'AG in caso di parità di voto il Presidente può votare.
- c) Salvo disposizione contraria nello statuto, tutti gli organi deliberano validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- d) Il voto per procura è ammesso con delega scritta.

5.4.11.11

Almundo Pesce

Art. 14 - Per le elezioni -

- a) Se il numero di candidati proposti non è superiore a quello delle cariche da occupare, l'organo competente dichiara eletti i candidati proposti.
- b) Se per una carica sono proposti più candidati, sono eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti (maggioranza relativa).

Capitolo V

- Disposizioni ordinarie e finali -

Art. 15 - Durata degli incarichi -

Tutti gli incarichi hanno una durata di quattro anni e i Membri eletti sono sempre rieleggibili per un massimo di 12 anni anche non consecutivi.

Art. 16 - Durata dell'esercizio finanziario -

L'esercizio finanziario ha inizio il primo di gennaio ed ha termine il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 17 - Diritto di firma -

L'Associazione è rappresentata con firma collettiva dal Presidente e dalla Direttrice.

Soltanto in casi eccezionali e di urgenza improrogabile (es. causa mancanza del Presidente), previa delibera scritta del CD, è ammessa la firma collettiva congiunta del Vicepresidente e del Coordinatore.

Art. 18 - Scioglimento -

- a) L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea generale assunta con la maggioranza assoluta di tutti i membri dell'Associazione (prima riunione) oppure dei quattro quinti dei Membri presenti (seconda convocazione).
- b) L'associato che per qualsiasi motivo perda la qualità di Membro perde pure qualsiasi diritto sul patrimonio sociale.
- c) Contestualmente alla delibera di scioglimento, l'Assemblea generale decide, a maggioranza semplice dei presenti, la destinazione del patrimonio sociale. Esso dovrà essere destinato ad Associazioni di scopo simile e/o non a scopo di lucro, oppure a progetti decollati grazie al CCAT.

Art. 19 - Diritto sussidiario -

Per quanto non previsto dagli statuti, si applicano le disposizioni del Codice Civile Svizzero.

Art. 20 - Entrata in vigore degli statuti -

Questi statuti entrano in vigore con l'approvazione da parte dei soci promotori il 28 aprile 2016 a S. Antonino.

Letto e approvato da Art. 1 a Art. 20 e nel complesso

Per l'Associazione Centro di Competenza Agroalimentare Ticino (CCAT)

Il Presidente del giorno



Sem Genini

Il Verbalista



Sibilla Quadri

Produzione primaria:	Unione Contadini Ticinesi	Sem Genini..... 
Trasformazione e logistica:	Centro macellai	Eric Jörg..... 
Interprofessioni:	IVVT	Gianni Moresi..... 
Distribuzione:	DISTI	Enzo Lucibello..... 
Ristorazione:	GastroTicino	Alessandro Pesce..... 
Turismo:	OTR	Nadia Fontana-Lupi..... 
Ente Pubblico:	DFE, Sezione dell'agricoltura	Loris Ferrari..... 